

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46.

Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Definizione)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, i segretari comunali sono dirigenti equiparati ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, facenti parte del comparto di cui all'art. 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, iscritti all'albo, di cui all'art. 20 della stessa legge, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, in apposita sezione denominata «Albo regionale dei segretari».

2. I segretari comunali in servizio presso i Comuni della Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'Albo regionale dei segretari, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. L'Albo regionale dei segretari, cui si accede per concorso per esami, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 45/1995, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è gestito da un consiglio di amministrazione composto da un dirigente degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996, nominato dal Presidente della Giunta regionale, e da rappresentanze parite-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 46 du 19 août 1998,

portant dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a adopté

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art 1^{er}
(Définition)

1. Sans préjudice des dispositions visées à l'art. 11 de la présente loi, les secrétaires communaux sont des dirigeants assimilés aux dirigeants de la Région autonome Vallée d'Aoste, font partie du secteur visé à l'art. 37 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel modifiée par la loi régionale n° 17 du 12 juillet 1996, et sont inscrits au tableau visé à l'art. 20 de ladite loi, institué auprès de la Présidence du Gouvernement régional, dans la section dénommée «Tableau régional des secrétaires communaux».

2. Les secrétaires communaux en fonction dans les communes de la Région, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits au tableau régional des secrétaires, par arrêté du président du Gouvernement régional, dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Le tableau régional des secrétaires communaux, auquel on accède par concours sur épreuves, aux termes de l'art. 16 de la LR n° 45/1995, après un examen de vérification de la connaissance de la langue française, écrite et orale, aux termes du 2^e alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions sur l'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), est géré par un conseil d'administration composé d'un dirigeant des établissements visés à l'art. 1^{er} de la LR n° 45/1995 modifiée par la LR

tiche dei segretari e degli enti locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

4. All'Albo regionale dei segretari possono essere iscritti, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'art. 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del regolam. reg. 6/1996, per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) i dirigenti degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificato dalla l.r. 17/1996;
- b) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45;
- c) i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
- d) i segretari comunali e provinciali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Ai soggetti di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, della l.r. 45/1995.

Art. 2
(Qualifica unica dirigenziale)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, i segretari comunali, iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono inquadrati nella qualifica unica dirigenziale, di cui all'art. 12 della l.r. 45/1995, secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 5, entro trenta giorni dall'esercizio dell'opzione di cui all'art. 13, comma 1.

2. Sono altresì inquadrati nella qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 i segretari comunali che accedono all'albo mediante concorso.

3. La qualifica unica dirigenziale, di cui al comma 1, è articolata nei tre livelli di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 45/1995, sulla base della classificazione delle sedi di segreteria effettuata con il regolamento di cui all'art. 5.

Art. 3
(Incarico)

1. Il segretario comunale, individuato tra gli iscritti all'Albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedi-

n° 17/1996, nommé par le président du Gouvernement régional, et de représentants en nombre égal des secrétaires et des collectivités locales. Le conseil élit en son sein un président et un vice-président.

4. Au tableau régional des secrétaires communaux peuvent s'inscrire, selon les modalités prévues au règlement régional visé à l'art. 5, après examen de vérification de la connaissance de la langue française, écrite et orale réservé aux personnes n'ayant pas encore réussi cette épreuve, aux termes du 6° alinéa de l'art. 39 du règlement régional 6/1996, les personnes justifiant des qualités requises mentionnées ci-après :

- a) Les dirigeants des collectivités visées à l'article premier de la LR n° 45/1995 modifié par la LR n° 17/1996 ;
- b) Les personnes justifiant des conditions requises au deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 45/1995 modifié par l'article premier de la LR n° 45 du 27 mai 1998 ;
- c) Les personnes inscrites au tableau visé à l'art 9 du décret du président de la République n° 465 du 4 décembre 1997 (Règlement portant dispositions en matière d'organisation des secrétaires communaux et provinciaux, aux termes de l'alinéa 78 de l'art. 17 de la loi n° 127 du 15 mai 1997) ;
- d) Les secrétaires communaux et provinciaux exerçant leurs fonctions dans les régions à statut spécial et dans les provinces autonomes de Trente et Bolzano.

5. Aux sujets visés au quatrième alinéa du présent article sont appliquées les dispositions visées au sixième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 45/1995.

Art. 2
(Catégorie de direction unique)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 11 de la présente loi, les secrétaires communaux, inscrits au tableau régional des secrétaires aux termes du deuxième alinéa de l'article premier de la présente loi, sont insérés dans la catégorie de direction unique, visée à l'art. 12 de la LR n° 45/1995, selon les modalités qui seront établies par le règlement visé à l'art. 5 de la présente loi, dans les trente jours qui suivent l'exercice de l'option visée au premier alinéa de l'art. 13.

2. Les secrétaires communaux qui accèdent au tableau après concours sont également inscrits dans la catégorie de direction unique visée au premier alinéa du présent article.

3. La catégorie de direction unique visée au premier alinéa du présent article comprend trois grades, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 45/1995, sur la base du classement des secrétariats selon le règlement visé à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 3
(Mandat)

1. Le secrétaire communal, désigné parmi les inscrits au tableau régional des secrétaires, est nommé par acte du syn-

mento del Sindaco, da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto non prima di trenta giorni e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario s'intende confermato.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che ha effettuato la designazione; il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, fino alla riconferma o al conferimento dell'incarico ad un nuovo segretario.

3. La revoca del segretario comunale è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa in sede di verifica dei risultati, nell'ambito dei principi di cui all'art. 22 della l.r. 45/1995.

Art. 4
(Collocamento in disponibilità)

1. I segretari comunali di cui all'art. 2 e all'art. 11 non chiamati a ricoprire sedi di segreteria sono collocati in posizione di disponibilità presso l'Amministrazione regionale. Durante il periodo di disponibilità rimangono iscritti all'albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza.

Art. 5
(Regolamento regionale)

1. Con regolamento regionale da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e dei segretari, sono disciplinati:

- a) la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione di cui all'art. 1, comma 3;
- b) la classificazione delle sedi di segreteria e i requisiti per l'accesso alle stesse;
- c) le modalità per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, all'Albo regionale dei segretari;
- d) le modalità di indizione e di svolgimento dei concorsi;
- e) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese;
- f) il procedimento disciplinare e il procedimento per la verifica dei risultati;
- g) le modalità di utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 4 e il relativo trattamento economico;
- h) le modalità per l'affidamento delle reggenze e delle supplenze;

dic, dont il dépend quant à ses fonctions. Sa nomination a lieu entre le trentième et le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date d'installation du syndic. Ce délai expiré, le secrétaire est réputé confirmé.

2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, le mandat du secrétaire expire en même temps que celui du syndic qui l'a désigné ; le secrétaire communal, à l'expiration du mandat du syndic, continue à exercer ses fonctions, jusqu'au renouvellement de celles-ci ou à la nomination d'un nouveau secrétaire.

3. La révocation du secrétaire communal est disposée par acte motivé du syndic, après délibération de la Junte communale, pour de graves infractions à ses obligations ou en cas d'appréciation négative lors de la vérification des résultats, dans le cadre des principes visés à l'art. 22 de la LR n° 45/1995.

Art. 4
(Mise à disposition)

1. Les secrétaires communaux visés à l'art. 2 et à l'art. 11 de la présente loi, qui ne seraient pas affectés à un poste de secrétaire sont mis à la disposition de l'Administration régionale. Tandis qu'ils sont en disponibilité, ils sont inscrits au tableau et sont utilisés par le conseil d'administration principalement pour des suppléances et des intérim.

Art. 5
(Règlement régional)

1. Sont définis par règlement régional à approuver dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, sur proposition du Gouvernement régional et après consultation des organisations syndicales, des représentants des collectivités locales et des secrétaires de mairie :

- a) La nomination, la composition, la durée, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration visé au troisième alinéa de l'article premier de la présente loi ;
- b) Le classement des secrétariats et les conditions requises pour l'accès à ces derniers ;
- c) Les conditions requises pour l'inscription au tableau régional des secrétaires des personnes visées au quatrième alinéa de l'article premier de la présente loi ;
- d) Les modalités d'ouverture et de déroulement des concours ;
- e) Les modalités de vérification de la connaissance de la langue française ;
- f) La procédure disciplinaire et la procédure de vérification des résultats ;
- g) Les modalités d'utilisation des secrétaires mis à disposition aux termes de l'art. 4 de la présente loi et le traitement de ces derniers ;
- h) Les modalités d'attribution des intérim et des suppléances ;

- i) la percentuale di sedi di segreteria ricopribili con soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non può superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della l.r. 45/1995;
- l) le modalità d'incarico e di revoca;
- m) i criteri e le modalità per la revisione delle sedi di segreteria;
- n) le competenze relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro;
- o) la disciplina degli incarichi e delle incompatibilità nell'ambito dei principi di cui all'art. 51 della l.r. 45/1995;
- p) l'attività di formazione, nell'ambito dei principi di cui all'art. 24 della l.r. 45/1995;
- q) la disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali, anche in considerazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
(Risorse finanziarie e fondo di mobilità)

1. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali sono a carico dei Comuni presso cui prestano servizio.

2. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina un fondo di mobilità, a carico dei Comuni, destinato al finanziamento del trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 4.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i diritti di segreteria di cui agli art. 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), e successive modificazioni, riscossi dai Comuni della Regione, sono versati, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo, all'Amministrazione regionale, al fine di alimentare il fondo di mobilità di cui al comma 2.

Art. 7
(Sedi di segreteria)

1. Le sedi delle segreterie comunali non devono superare il numero dei Comuni della Valle d'Aosta.

Art. 8
(Norme contrattuali)

1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è disciplinato dai contratti collettivi di cui agli art. 37 e 39 della l.r. 45/1995.

Art. 9
(Funzioni)

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazio-

i) Le pourcentage des secrétariats (jusqu'à concurrence de 15%) auxquels peuvent être affectées les personnes visées au quatrième alinéa de l'article premier de la présente loi, aux termes du septième alinéa de l'article 17 de la LR n° 45/1995 ;

l) Les modalités d'attribution et de révocation des mandats ;

m) Les critères et les modalités de révision des secrétariats ;

n) Les compétences relatives aux actes concernant la relation de travail ;

o) La réglementation des fonctions et des cas d'incompatibilité dans le cadre des principes visés à l'art. 51 de la LR n° 45/1995;

p) L'activité de formation, dans le cadre des principes visés à l'art. 24 de la LR n° 45/1995;

q) La réglementation transitoire relative à tous les instituts nécessaires à l'application de la nouvelle organisation des secrétaires communaux, compte tenu également des positions juridiques et économiques acquises par les secrétaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6
(Ressources financières et fonds de mobilité)

1. Les dépenses relatives au traitement des secrétaires communaux sont à la charge des communes dans lesquelles ces derniers exercent leurs fonctions.

2. Le règlement visé à l'art. 5 de la présente loi régit un fonds de mobilité, à la charge des communes, destiné au financement de la rémunération des secrétaires mis à disposition aux termes de l'art. 4.

3. A compter de l'entrée en vigueur du règlement visé à l'art. 5, les droits de secrétariat visés aux art. 40, 41 et 42 de la loi n° 604 du 8 juin 1962 (Modifications du statut et de l'organisation professionnelle des secrétaires communaux et provinciaux) modifiée, perçus par les communes de la Région, sont versés, à raison de dix pour cent du montant total, à l'Administration régionale, afin de financer le fonds de mobilité visé au deuxième alinéa du présent article.

Art. 7
(Sièges de secrétariat)

1. Les secrétariats ne doivent pas dépasser le nombre de communes de la Vallée d'Aoste.

Art. 8
(Dispositions contractuelles)

1. La relation de travail des secrétaires communaux est réglementée par les conventions collectives visées aux art. 37 et 39 de la LR n° 45/1995.

Art. 9
(Fonctions)

1. Le secrétaire communal exerce des fonctions de colla-

ne e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ed in particolare:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
- b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale. Nei Comuni privi di altre figure di qualifica dirigenziale, i contratti rogati dal segretario comunale sono stipulati dal Sindaco o dal Vicesindaco;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal Sindaco;
- d) esprime il parere di legittimità di cui all'art. 59, comma 2, della l.r. 45/1995, per gli uffici ed i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.

2. Al segretario comunale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996, e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui all'art. 5 della l.r. 45/1995.

3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e ne coordina l'attività.

4. Nei Comuni in cui esistono altre figure con qualifica dirigenziale, i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti dal Sindaco al segretario o ad altri dirigenti dell'ente.

5. Il Sindaco, ove affidi i compiti di cui al comma 3 ad altri dirigenti, provvede a disciplinare i rapporti tra il segretario e i dirigenti stessi.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, appartenente alla qualifica dirigenziale o ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO II NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10 (Segretari delle Comunità montane)

1. I principi di cui alla presente legge si applicano anche

boration et d'assistance juridique et administrative au profit des organes de la collectivité dans le but d'assurer la conformité de l'action administrative aux lois, au statut et aux règlements, et notamment:

- a) Participe aux séances du Conseil communal et de la Junte communale en y exerçant des fonctions de conseil, de référent et d'assistance et rédige les procès-verbaux y afférents ;
- b) Rédige tous les contrats du ressort de la commune et authentifie les actes sous seing privé et les actes unilatéraux dans l'intérêt de la collectivité, sauf décision contraire de l'Administration communale. Dans les communes dépourvues d'autres postes de directeur, les contrats rédigés par le secrétaire communale sont conclus par le syndic ou par le vice-syndic ;
- c) Exerce toutes les fonctions qui lui sont attribuées par le statut ou par les règlements de la collectivité ou qui lui sont conférées par le syndic ;
- d) Exprime l'avis de légalité visé au deuxième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 45/1995, pour les bureaux et les services dépourvus de responsables ayant la qualité de directeur.

2. Il appartient au secrétaire communal d'exercer les fonctions attribuées aux dirigeants régionaux par la LR n° 45/1995 modifiée par la LR n° 17/1996, et, notamment, la fonction de direction administrative visée à l'art. 5 de la LR n° 45/1995.

3. Le secrétaire communal supervise le déroulement des fonctions des responsables des bureaux et des services, s'ils existent, et en coordonne l'activité.

4. Dans les communes où il existe d'autres dirigeants, les fonctions visées au troisième alinéa du présent article peuvent être attribuées par le syndic au secrétaire communal ou à d'autres dirigeants de la collectivité.

5. Dans le cas où le syndic confierait les fonctions visées au troisième alinéa du présent article à d'autres dirigeants, celui-ci pourvoit à réglementer les rapports entre le secrétaire et les dirigeants eux-mêmes.

6. Le règlement sur l'organisation des bureaux et des services peut prévoir un secrétaire adjoint, appartenant à la catégorie de direction ou à une filière dont l'accès nécessite la possession d'une maîtrise, dans le but d'exercer les fonctions relevant du secrétaire adjoint, de seconder ou de remplacer le secrétaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou encore en cas de vacance du poste.

CHAPITRE II DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 10 (Secrétaires des communautés de montagne)

1. Les principes visés à la présente loi s'appliquent égale-

ai segretari delle Comunità montane, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.

Art. 11
(Primo inquadramento)

1. I segretari comunali che, alla data di inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2, non abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, sono inquadrati in apposita qualifica ad esaurimento che non potrà essere inferiore al livello più elevato del personale appartenente ai livelli funzionali dell'Amministrazione regionale e transitano nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2 al compimento di tale periodo.

Art. 12
(Stato giuridico e norme contrattuali)

1. Fino al momento dell'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2, i segretari comunali conservano lo stato giuridico previsto dalle leggi statali vigenti.

2. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di cui agli art. 37 e 39 della l.r. 45/1995, si applicano le norme contrattuali vigenti.

Art. 13
(Esercizio dell'opzione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i segretari comunali optano tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997 o all'Albo regionale dei segretari, di cui all'art. 1, comma 1.

2. I segretari comunali che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997 sono cancellati dall'Albo regionale dei segretari di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 14
(Accertamento della conoscenza
della lingua francese)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i segretari comunali iscritti alla Sezione regionale della Valle d'Aosta dell'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997, prima della nomina in sedi di segreteria della Regione, devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, qualora non abbiano già superato tale prova.

2. L'accertamento di cui al comma 1, consistente in una prova scritta e in una orale, è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media di almeno sei decimi o equivalente.

ment aux secrétaires des communautés de montagne, selon les modalités établies par le règlement visé à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 11
(Première titularisation)

1. Les secrétaires communaux qui, à la date de titularisation dans la catégorie de direction unique visée à l'art. 2 de la présente loi, ne justifieraient pas de cinq ans de service effectif dans ce grade, sont insérés dans une filière jusqu'à épuisement des inscrits qui ne peut être inférieure au grade le plus élevé des personnels appartenant aux grades fonctionnels de l'Administration régionale et passent dans la catégorie de direction unique visée à l'art. 2 à la date d'expiration de cette période.

Art. 12
(Statut et dispositions contractuelles)

1. Jusqu'au moment de la titularisation dans la catégorie de direction unique visée à l'art. 2 de la présente loi, les secrétaires communaux gardent le statut prévu par les lois nationales en vigueur.

2. Jusqu'à ce que les conventions collectives visées aux art. 37 et 39 de la LR n° 45/1995 soient signées, il y a lieu d'appliquer les dispositions contractuelles en vigueur.

Art. 13
(Exercice de l'option)

1. Dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement visé à l'art. 5 de la présente loi, les secrétaires communaux optent entre le maintien de l'inscription au tableau visé à l'art. 9 du décret du président de la République n° 465/1997, ou au tableau régional des secrétaires, visé au premier alinéa de l'article premier de la présente loi.

2. Les secrétaires communaux qui optent pour le maintien de l'inscription au tableau visé à l'art. 9 du d.p.r. n° 465/1997 sont radiés du tableau régional des secrétaires visé au premier alinéa de l'article premier de la présente loi.

Art. 14
(Vérification de la connaissance
de la langue française)

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement visé à l'art. 5 de la présente loi, les secrétaires communaux inscrits à la section régionale de la Vallée d'Aoste du tableau visé à l'art. 9 du d.p.r. n° 465/1997, avant leur nomination dans des secrétariats de la Région, doivent subir un examen de vérification de la connaissance de la langue française, au cas où ils n'auraient pas encore réussi cette épreuve.

2. La vérification visée au premier alinéa du présent article, consistant en une épreuve écrite et une épreuve orale, est réputée positive lorsque le candidat obtient une note totale moyenne d'au moins 6/10 ou de valeur égale.

3. L'accertamento è effettuato da una commissione, composta da tre esperti in lingua francese, nominata dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 15
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 agosto 1998.

Per il presidente,
l'assessore delegato
VICQUÉRY

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 274

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 41 del 12.01.1998);
- presentato al Consiglio regionale in data 14.01.1998;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti 1^a e 2^a in data 16.01.1998;
- esaminato dalla 1^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 09.03.1998, nuovo testo della Commissione;
- esaminato dalla 2^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 16.02.1998, nuovo testo della Commissione;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.03.1998, con deliberazione n. 3016/X;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 17.03.1998;
- rinviato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con nota 1255 PGR/17 in data 16.04.1998;
- trasmesso alla 1^a Commissione consiliare permanente, per le determinazioni da adottarsi d'intesa con i proponenti;
- riapprovato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30.07.1998, con deliberazione n. 65/XI;
- decorsi i termini di cui all'articolo 31 dello Statuto speciale, il visto del Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta si intende apposto.

3. La vérification est effectuée par une commission, composée de trois experts en langue française, nommée par le président du Gouvernement régional.

Art. 15
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 août 1998.

Pour le président
l'assesseur délégué
Roberto VICQUÉRY

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 274

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 41 du 12.01.1998) ;
- présenté au Conseil régional en date du 14.01.1998 ;
- soumis aux 1^{ère} et 2^{ème} Commissions permanentes du Conseil en date du 16.01.1998 ;
- examiné par la 1^{ère} Commission permanente du Conseil - avis en date du 09.03.1998, nouveau texte de la Commission ;
- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 16.02.1998, nouveau texte de la Commission ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 11.03.1998, délibération n° 3016/X ;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 17.03.1998 ;
- renvoyé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste par lettre réf. n° 1255 PGR/17 en date du 16.04.1998 ;
- transmis à la 1^{ère} Commission permanente du Conseil en vue des décisions à adopter de concert avec les auteurs du projet de loi ;
- réapprouvé par le Conseil régional, en vertu du dernier alinéa de l'article 31 du Statut spécial, à la majorité absolue de ses membres, lors de sa séance du 30.07.1998 - Délibération n° 65/XI ;
- à l'expiration du délai fixé à l'article 31 du statut spécial, le visa du Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste s'entend apposé.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
19 AGOSTO 1998 N.46

Note all'articolo 1 :

⁽¹⁾ L'articolo 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 28 maggio 1998, prevede quanto segue :

«(Contratti collettivi)

1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'art. 1, comma 1, è articolata su due livelli, regionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 3.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'art. 46, in rappresentanza della parte pubblica, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

3. Fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, in rappresentanza della parte pubblica provvedono il Presidente della Giunta regionale, o il titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o enti, che possono avvalersi dei competenti dirigenti.

4. La contrattazione collettiva decentrata ed integrativa è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali.

5. I contratti collettivi regionali, sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 46 per la parte sindacale, dai rappresentanti di ciascuna organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale.

6. Le amministrazioni e gli enti osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».

⁽²⁾ L'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, come modificato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 1998, prevede quanto segue :

«(Albo dei dirigenti)

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'albo dei dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale. Per ogni iscritto sono indicati il curriculum, i titoli accademici e professionali posseduti da tenere in considerazione nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Ibis. È, inoltre, iscritto in apposita sezione separata, limitatamente al periodo di durata dell'incarico :

a) il personale estraneo all'Amministrazione di cui all'art. 17 ;

b) i segretari particolari di cui all'art. 35 ;

c) i titolari degli incarichi fiduciari di cui all'art. 62, comma 5 ;

d) il personale di ottava qualifica funzionale incaricato ai sensi degli art. 17 e 19.».

⁽³⁾ L'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 come modificato al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1998, prevede quanto segue :

«(Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami.

2. Al concorso per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche provenienti dalla ex-carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea e che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. Possono essere altresì ammessi, se in possesso del richiesto diploma di laurea:

a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni di dirigente in strutture pubbliche o private;

b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessario;

c) i docenti e ricercatori universitari, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica;

d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

e) il personale scolastico docente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica.
e bis) coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni negli incarichi previsti dall'art. 35.

3. Nel caso in cui il concorso per esami abbia dato esito negativo o sia andato deserto, l'Amministrazione può procedere, in attesa della copertura del posto, al conferimento di incarichi a tempo determinato secondo i criteri previsti dall'art. 17 e le modalità indicate dall'art. 18.».

⁽⁴⁾ L'articolo 39, comma 2, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevede quanto segue :

«Il concorso consiste in almeno due prove scritte ed un colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese scritta e orale, secondo le modalità di cui all'art. 7. Una o più prove scritte sono dirette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione. L'altra prova verte su materie attinenti alla sfera di competenza professionale per la quale è indetto il concorso. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso.».

⁽⁵⁾ L'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, prevede quanto segue :

«(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge definiscono i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale e disciplinano, secondo le norme del diritto civile, i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti indicati dall'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali e successive modificazioni).

2. Per contenere, razionalizzare e controllare la spesa nel settore dell'impiego regionale, per la riorganizzazione, il miglioramento dell'efficienza e della produttività del servizio, la Regione prevede di:

a) distinguere le funzioni, i poteri e le responsabilità degli organi di direzione politica rispetto a quelli di direzione amministrativa;

b) migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'unitarietà del-

l'azione regionale e aumentare la sua capacità di orientamento alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata e assicurare la trasparenza e la qualità dell'azione amministrativa;

- c) *accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche in vista della crescente integrazione con altre regioni europee;*
 - d) *promuovere lo sviluppo delle competenze, valorizzare la professionalità e ridefinire il sistema di gestione del personale mediante l'affidamento ai dirigenti dei relativi poteri;*
 - e) *integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro pubblico con quella del lavoro privato;*
 - f) *aumentare la flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane all'interno della struttura regionale.*
3. *Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, previste dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), relativamente al personale del Consiglio regionale.».*

⁽⁶⁾ L'articolo 39, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevede quanto segue :

«Il personale estraneo all'Amministrazione regionale destinatario di incarichi di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), della l.r. 45/1995, è sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro di diritto privato, secondo le modalità di cui all'art. 7.»

⁽⁷⁾ Vedasi nota 5.

⁽⁸⁾ Vedasi nota 3.

⁽⁹⁾ L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 prevede quanto segue :

«Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e sezioni regionali.

1. *L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito dall'articolo 17, comma 75, della legge, è gestito dall'Agenzia di cui all'articolo 1.*
2. *L'albo è articolato in sezioni regionali - fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84, della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge, a seguito dell'assegnazione alle sezioni regionali.*
3. *Ai fini della determinazione del numero complessivo degli iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 10 del presente regolamento.*
4. *Per garantire una adeguata opportunità di scelta nella nomina del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.».*

⁽¹⁰⁾ L'articolo 17, comma 6, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue :

«Gli incarichi a personale estraneo all'Amministrazione sono conferiti con contratti a termine di diritto privato. I relativi compensi al lordo delle ritenute fiscali non possono eccedere il trattamento economico di un dirigente di pari livello di funzioni dirigenziali appartenente ai ruoli regionali.».

Note all'articolo 2 :

⁽¹¹⁾ L'articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue :

«(Struttura della dirigenza)

1. *Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'art. 1, comma 1, per i quali si osserva quanto previsto dall'art. 64, comma 4, la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica di dirigente, secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.*
2. *Ai dirigenti sono affidate le seguenti funzioni:*
 - a) *funzioni di coordinamento e controllo dell'azione amministrativa;*
 - b) *funzioni di direzione di strutture permanenti e temporanee;*
 - c) *funzioni specialistiche di studio e di ricerca.*
3. *La funzione di coordinamento è finalizzata ad assicurare:*
 - a) *l'impulso e la ricomposizione unitaria dell'azione amministrativa;*
 - b) *la realizzazione degli obiettivi assegnati alle strutture regionali.*
4. *In particolare, rientrano nella funzione di coordinamento:*
 - a) *la collaborazione con gli organi di direzione politica per l'elaborazione di piani e progetti, la definizione di obiettivi di attuazione del programma politico;*
 - b) *il coordinamento finalizzato all'attuazione di piani e progetti;*
 - c) *la definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per la realizzazione dei piani e dei progetti, d'intesa con i dirigenti delle strutture interessate;*
 - d) *la verifica e il controllo dell'attività dei dirigenti e l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti;*
 - e) *la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra le strutture organizzative.*
5. *La funzione di direzione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e si estrinseca nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 13.»*

⁽¹²⁾ L'articolo 14, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue :

- «La dirigenza regionale è articolata in tre livelli individuati sulla base dei seguenti elementi:*
- a) *complessità organizzativa;*
 - b) *responsabilità gestionali interne ed esterne;*
 - c) *dimensione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da gestire;*
 - d) *tipologia delle funzioni e qualità dei referenti o destinatari dell'attività della corrispondente struttura.».*

Nota all'articolo 3 :

⁽¹³⁾ L'articolo 22 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue :

«(Verifica dei risultati)

1. *Al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi e il corretto funzionamento delle strutture è istituita la Commissione di valutazione. Ad essa spetta:*
 - a) *promuovere la diffusione di sistemi di controllo per il miglioramento dell'efficienza organizzativa;*
 - b) *verificare i costi di funzionamento, i rendimenti e la gestione delle risorse assegnate;*
 - c) *verificare il rispetto delle norme e dei programmi.*

2. La Commissione di valutazione opera in posizione di indipendenza e risponde alla Giunta regionale. è composta da esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dall'Assemblea dei dirigenti regionali. Ad essa è assegnato personale nell'ambito della dotazione organica dell'Amministrazione. La Commissione di valutazione può avvalersi di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio della Regione.
 3. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabilite le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione di valutazione e i criteri ed i parametri di riferimento per le verifiche di cui al comma 1. La Commissione deve valorizzare il momento del contraddittorio e deve offrire ai dirigenti l'occasione e i tempi necessari per fornire le proprie valutazioni.
 4. La Commissione di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni alle strutture regionali. I dirigenti trasmettono, per la verifica dei risultati della gestione, alla Commissione di valutazione le relazioni annuali sull'attività svolta dalle strutture cui sono preposti.
 5. La Commissione di valutazione opera sulla base di programmi annuali e in casi particolari su richiesta della Giunta regionale. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli ed opportunità intervenute nella disponibilità di risorse.
 6. Il dirigente che riceva comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione.
 7. Qualora la valutazione evidenzi risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali o negligenze, la Giunta regionale dispone, quando non vi sia già stata una precedente valutazione negativa, l'assegnazione ad altro incarico. In presenza di una precedente valutazione negativa, la Giunta regionale dispone il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento accessorio connesso alle funzioni.
 8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell'art. 16, comma 3, e dell'art. 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), la Giunta regionale dispone la risoluzione del contratto.»
3. Il dipendente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale a favore di soggetti privati ovvero ad assumere cariche in organizzazioni non aventi fini di lucro, a condizione che le prestazioni:
 - a) non rientrino nell'oggetto dell'attività svolta presso l'Amministrazione regionale;
 - b) non pregiudichino il regolare espletamento dei compiti d'ufficio;
 - c) siano svolte al di fuori dell'orario di lavoro.
 4. Il dipendente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale a favore di enti pubblici situati nel territorio della regione sempre che:
 - a) non sia pregiudicato il regolare espletamento dei compiti d'ufficio;
 - b) tali prestazioni siano svolte al di fuori dell'orario di lavoro;
 - c) tali prestazioni non concernano materie relative alle mansioni svolte in qualità di dipendente regionale.
 5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare accertamenti sulle attività extra ufficio dei dipendenti. Il dipendente che svolga attività non autorizzata è diffidato ad eliminare tale situazione entro il termine perentorio stabilito nell'atto di diffida. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
 6. Restano salve le particolarità degli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale).».

⁽¹⁶⁾ L'articolo 24 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue :

«(Formazione ed aggiornamento della dirigenza)

1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione delle capacità e attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dell'attività e costituiscono titolo per la valutazione di cui all'art. 22.
2. A fine di cui al comma 1, nel quadro degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, la struttura preposta alla formazione attiva programmi e iniziative da attuarsi direttamente avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste.
3. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e il limite minimo annuale di impegno individuale nelle attività formative.».

Note all'articolo 6 :

⁽¹⁷⁾ L'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 prevede quanto segue :

«Provento e ripartizione dei diritti di segreteria.

È obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D.

Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.

Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella E.

La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.».

L'articolo 41 della legge 8 giugno 1962, n. 604 prevede quanto segue :

Note all'articolo 5 :

⁽¹⁴⁾ L'articolo 17, comma 7, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 come sostituito dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, prevede quanto segue :

«Gli incarichi a personale estraneo di cui al comma 2, lett. b), e al personale di cui al comma 2, lett. c), sono determinati complessivamente nel limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale.»

⁽¹⁵⁾ L'articolo 51 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue :

«(Incarichi e incompatibilità)

1. Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici e privati o cariche in società costituita a scopo di lucro, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. L'Amministrazione regionale può conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti d'ufficio. Al dipendente nominato si applica l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione). La lett. b) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale) è abrogata.

«Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria.
L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri e a quelli della tesoreria.
Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Le marche segnate sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.
Nei comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal Sindaco.»

L'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 prevede quanto segue :

«Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno.
Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, nonché quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali.

Le somme di cui al primo comma sono versate, al fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato », nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile, in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone le erogazioni in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno l'apposito rendiconto.»

Note all'articolo 8 :

⁽¹⁸⁾ Vedasi nota 1.

L'articolo 39 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue :

«(Contrattazione per l'area dirigenziale)

1. È prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale della qualifica unica dirigenziale.
2. Il contratto collettivo regionale dell'area separata di cui al comma 1 è stipulato dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale e da quelle maggiormente rappresentative della categoria sul piano nazionale e/o regionale.»

Note all'articolo 9 :

⁽¹⁹⁾ L'articolo 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue :

«Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza degli organi regionali sono soggetti sia alle procedure di cui al comma 1 sia al parere di legittimità del dirigente preposto alla struttura regionale competente.»

⁽²⁰⁾ La legge regionale 12 luglio 1996, n. 17 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 33 del 23 luglio 1996.

⁽²¹⁾ L'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue :

«(Funzioni della direzione amministrativa)

1. La direzione amministrativa consiste nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dai competenti organi della Regione. Essa si concretizza, sotto il profilo finanziario, tecnico e amministrativo, nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali e nel relativo esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. La direzione amministrativa spetta ai dirigenti. I dirigenti concorrono alla formazione dei programmi regionali di competenza degli organi statuari mediante proposte, nei limiti di competenza loro attribuita.
3. Sono dirigenti i dipendenti regionali per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile e che ricoprono nell'Amministrazione un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni ai fini di cui al comma 1.
4. Ai dirigenti competono autonomi poteri di organizzazione della struttura dirigenziale cui sono preposti, da esercitarsi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4.»

Nota all'articolo 12 :

⁽²²⁾ Vedasi nota 18.

Nota all'articolo 13 :

⁽²³⁾ Vedasi nota 9.

Nota all'articolo 14 :

⁽²⁴⁾ Vedasi nota 9.

Legge regionale 19 agosto 1998, n. 47.

Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walsler della valle del Lys.

Loi régionale n° 47 du 19 août 1998,

portant sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walsler de la vallée du Lys.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione individua, in applicazione dell'art. 40bis dello Statuto speciale, i Comuni della valle del Lys sul cui territorio risiedono popolazioni di lingua tedesca appartenenti alla comunità walser e detta i principi fondamentali ai quali intende ispirare la propria azione a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali di dette popolazioni.

Art. 2
(Individuazione dei Comuni)

1. Ai sensi ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1, la Regione individua i Comuni di Gressoney-La-Trinité, di Gressoney-Saint-Jean e di Issime, quali sedi delle popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla comunità walser.

Art. 3
(Principi e ambiti dell'azione regionale)

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni walser, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di un'organizzazione adeguata.

2. Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali:

- a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
- b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità walser;
- c) l'introduzione progressiva, accanto alle lingue ufficiali della Regione, della lingua tedesca negli uffici degli enti

LE CONSEIL RÉGIONAL

a adopté

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1^{er}
(Finalités)

1. Par la présente loi et en application de l'art. 40 bis du Statut spécial, la Région reconnaît les communes de la vallée du Lys où résident des populations de langue allemande appartenant à la communauté walser et fixe les principes fondamentaux sur lesquels repose son action de soutien et de sauvegarde des caractéristiques et des traditions linguistiques et culturelles des populations précitées.

Art. 2
(Détermination des communes)

1. Aux termes et en application des dispositions de l'art. 1^{er} de la présente loi, la Région reconnaît les communes de Gressoney-La-Trinité, de Gressoney-Saint-Jean et d'Issime comme le creuset des populations de langue allemande de la vallée du Lys appartenant à la communauté walser.

Art. 3
(Principes et domaines de l'action régionale)

1. Dans le cadre de ses compétences législatives et administratives, la Région œuvre pour la défense et la valorisation du patrimoine linguistique et culturel des populations walser et ce, par le biais d'actions appropriées et d'adaptations juridiques opportunes, ainsi qu'en soutenant les initiatives autonomes et ciblées émanant des collectivités locales, institutions, organismes et associations qui déploient une activité qualifiée et permanente au plan local et qui peuvent compter sur une organisation adéquate.

2. Pour atteindre les finalités et mettre en oeuvre l'action visées au 1^{er} alinéa de la présente loi, il est prioritaire de pourvoir :

- a) A la conservation et la valorisation des traditions walser, en accordant une attention particulière à la toponymie, au patrimoine artistique et architectural, à la vie religieuse, aux us et coutumes, ainsi qu'au milieu naturel et humain ;
- b) Au renforcement et au développement des activités économiques et productives importantes pour le maintien des populations au pays, aux fins de la sauvegarde de l'identité ethnique, linguistique et culturelle de la communauté walser ;
- c) A l'introduction graduelle, en sus des langues officielles de la Région, de la langue allemande dans les bureaux des

locali e in quelli dell'Amministrazione regionale presenti sul territorio dei Comuni di cui all'art. 2;

- d) l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole presenti nei singoli Comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico-sociali e di sviluppo della comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi;
- e) l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura walser, già in atto presso istituzioni locali, quali il Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta, con sede a Gressoney-Saint-Jean, e l'Associazione Augusta, con sede ad Issime, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;
- f) lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali ed universitari;
- g) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni walser e germanofone, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
- h) il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali walser, anche con la ricezione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca.

Art. 4

(Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser)

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione delle popolazioni walser dei Comuni di cui all'art. 2 alle iniziative volte a dare attuazione alla presente legge, istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, o suo delegato;
- c) un rappresentante per ciascuno dei tre Comuni di cui all'art. 2, uno per Comune, designato dal Consiglio comunale;
- d) un rappresentante designato dal Consiglio della Comunità montana Walser Alta Valle del Lys;
- e) tre rappresentanti delle associazioni culturali walser, designati per il tramite del Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta con sede in Gressoney-Saint-Jean.

3. La Consulta elegge al proprio interno un presidente ed un vice presidente.

collectivité locales et de l'Administration régionale répartis sur le territoire des communes visées à l'art. 2 de la présente loi ;

- d) A l'enseignement de la langue allemande dans les écoles des dites communes, suivant des directives d'organisation et de programme propres à renforcer le lien entre l'action pédagogique et les exigences économiques, sociales et de développement de la communauté d'une part, et la valorisation de sa culture et de ses dialectes de l'autre ;
- e) A l'essor, par le biais d'une organisation adéquate, d'initiatives d'études, de recherche et de documentation sur la culture walser, déjà mises en œuvre dans des institutions locales, telles que le centre d'études walser de la Vallée d'Aoste, sis à Gressoney-Saint-Jean et l'Association «Augusta», dont le siège est à Issime ;
- f) Au développement de la collaboration et des échanges avec des associations et des centres culturels et universitaires ;
- g) Au soutien de la collaboration et des échanges avec d'autres populations walser et germanophones vivant même en dehors de l'Italie ;
- h) A la réalisation et à la diffusion, au moyen des médias, de programmes ayant trait aux traditions linguistiques et culturelles walser, ainsi qu'à la réception de programmes de radio et de télévision en allemand.

Art. 4

(Conférence permanente pour la sauvegarde de la langue et de la culture walser)

1. La Région, en vue de favoriser la plus ample participation des populations walser des communes visées à l'art. 2 aux initiatives destinées à mettre en application la présente loi, institue, auprès de la Présidence du Gouvernement régional, la Conférence permanente pour la sauvegarde de la langue et de la culture walser.

2. La Conférence est créée par arrêté du président du Gouvernement dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Ladite Conférence est ainsi composée :

- a) Le président du Gouvernement régional, ou son délégué ;
- b) L'assesseur régional compétent en matière d'éducation et de culture, ou son délégué ;
- c) Un représentant pour chaque commune visée à l'art. 2 de la présente loi, désigné par les conseils communaux respectifs ;
- d) Un représentant désigné par le Conseil de la communauté de montagne Walser-Haute Vallée du Lys ;
- e) Trois représentants des associations culturelles walser, désignés par le centre d'études walser de la Vallée d'Aoste, dont le siège est à Gressoney-Saint-Jean.

3. La Conférence élit en son sein un président et un vice-président.

4. I rappresentanti di cui al comma 2, lett. c), d), e), sono comunque rinnovati ad ogni rinnovo dell'organo competente a deliberarne la designazione.

5. Ai lavori della Consulta possono altresì essere chiamati a partecipare amministratori, funzionari ed esperti competenti nelle materie oggetto dell'ordine del giorno.

6. La Consulta ha funzioni di osservatorio, consultive e propositive in materia di attuazione della presente legge. Essa formula pareri e proposte, anche attraverso apposite relazioni alla Giunta regionale.

7. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta all'anno e deve comunque essere convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale o la maggioranza dei suoi componenti.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 agosto 1998.

Per il presidente,
l'assessore delegato
VICQUÉRY

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 302

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 778 del 09.03.1998);
- presentato al Consiglio regionale in data 10.03.1998;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti 1^a e 2^a in data 11.03.1998;
- esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti, con parere in data 26.03.1998, nuovo testo della 2^a Commissione;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 02.04.1998, con deliberazione n. 3077/X;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 07.04.1998;
- rinviato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con nota 1287 PI/7 in data 06.05.1998;
- trasmesso alla 1^a Commissione consiliare permanente, per le determinazioni da adottarsi d'intesa con i proponenti;

4. Toutes les fois que les organes habilités à désigner les représentants visés aux lettres c), d) et e) du deuxième alinéa du présent article sont renouvelés, ils procèdent à la nomination de leurs représentants au sein de la Conférence précitée.

5. Tout élu, fonctionnaire et expert compétent dans les matières figurant à l'ordre du jour d'une séance de la Conférence peut être convoqué à participer aux travaux de cette dernière.

6. En vue de l'application de la présente loi, la Conférence exerce les fonctions d'observateur, de consultation et de proposition. Elle formule des avis et des propositions, par le biais, entre autres, de rapports qu'elle remet au Gouvernement régional.

7. La Conférence se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La convocation de la Conférence est de droit si elle est demandée par la majorité des membres, ou par le président du Gouvernement régional.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 août 1998.

Pour le président
l'assesseur délégué,
Roberto VICQUÉRY

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 302

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 778 du 09.03.1998) ;
- présenté au Conseil régional en date du 10.03.1998 ;
- soumis aux 1^{ère} et 2^{ème} Commissions permanentes du Conseil en date du 11.03.1998 ;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil - avis en date du 26.03.1998, nouveau texte de la 2^{ème} Commission ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 02.04.1998, délibération n° 3077/X ;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 07.04.1998 ;
- renvoyé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste par lettre réf. n° 1287 PI/7 en date du 06.05.1998 ;
- transmis à la 1^{ère} Commission permanente du Conseil en vue des décisions à adopter de concert avec les auteurs du projet de loi;

- riapprovato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30.07.1998, con deliberazione n. 64/XI;
- decorsi i termini di cui all'articolo 31 dello Statuto speciale, il visto del Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta si intende apposto.

- réapprouvé par le Conseil régional, en vertu du dernier alinéa de l'article 31 du Statut spécial, à la majorité absolue de ses membres, lors de sa séance du 30.07.1998 - Délibération n° 64/XI ;
- à l'expiration du délai fixé à l'article 31 du statut spécial, le visa du Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste s'entend apposé.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

«Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali.».

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
19 AGOSTO 1998 N. 47

Note all'articolo 1 :

- ⁽¹⁾ L'articolo 40 bis dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta prevede quanto segue :

Legge regionale 19 agosto 1998, n. 48.

Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'indennità mensile di carica, l'indennità di funzione e l'indennità di fine mandato, di cui, rispettivamente, agli art. 2, 5 e 11 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), sono assoggettabili a sequestro e a pignoramento nei limiti stabiliti dal codice di procedura civile. Ai soli fini di cui alla presente legge, le stesse disposizioni si applicano altresì alla diaria mensile e all'assegno vitalizio di cui, rispettivamente, agli art. 6 e 13 della l.r. 33/1995.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai sequestri e ai pignoramenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Loi régionale n° 48 du 19 août 1998,

portant dispositions supplémentaires en matière d'indemnités à verser aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a adopté

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

1. L'indemnité mensuelle de mandat, l'indemnité de fonctions et l'indemnité de départ, visées respectivement aux articles 2, 5 et 11 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 portant dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional, ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux, ne sont saisissables que dans les limites fixées par le code de procédure civile. Aux fins de la présente loi, lesdites dispositions sont applicables également à l'allocation mensuelle et à la pension viagère prévues respectivement aux articles 6 et 13 de la LR n° 33/1995.

2. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article sont applicables également aux saisies en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 2

1. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri e degli amministratori regionali contro gli infortuni, la cui stipula è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è così ripartito:

- a) settanta per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale;
- b) trenta per cento a carico dell'interessato.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, valutato in annue lire 55.000.000 a partire dal 1998, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 agosto 1998.

Per il presidente,
l'assessore delegato
VICQUÉRY

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 319

- di iniziativa dei Consiglieri Ego PERRON, Paolo LINTY, Guglielmo PICCOLO, Piero FERRARIS, Vittorino CHIARELLO, Vanni FLORIO e Domenico PARISI;
- presentata al Consiglio regionale in data 02.04.1998;
- assegnata alla 2ª Commissione consiliare permanente in data 02.04.1998;
- esaminata dalla 2ª Commissione consiliare permanente, con parere in data 02.04.1998;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 02.04.1998, con deliberazione n. 3095/X;
- trasmessa al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 07.04.1998;
- rinviata dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con nota 1291 PGR/3 in data 06.05.1998;

Art. 2

1. La dépense relative aux contrats d'assurance contre les accidents dont bénéficient les membres du Conseil et du Gouvernement régional et dont la passation fait l'objet d'une délibération du Bureau de Présidence du Conseil régional, est ainsi répartie :

- a) 70 p. 100 de la dépense à la charge du budget du Conseil régional ;
- b) 30 p. 100 de la dépense à la charge du bénéficiaire.

Art. 3

1. Le montant de la dépense relevant de l'application de l'art. 2 de la présente loi se chiffre à 55 000 000 L par an à compter de 1998 ; ladite dépense est applicable au chapitre 20000 («Fonds relatif au fonctionnement du Conseil régional») du budget prévisionnel 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région.

Art. 4

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 août 1998.

Pour le président
l'assesseur délégué,
Roberto VICQUÉRY

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 319

- à l'initiative des Conseillers Ego PERRON, Paolo LINTY, Guglielmo PICCOLO, Piero FERRARIS, Vittorino CHIARELLO, Vanni FLORIO et Domenico PARISI ;
- présentée au Conseil régional en date du 02.04.1998 ;
- soumise à la 2^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 02.04.1998 ;
- examinée par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 02.04.1998 ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 02.04.1998, délibération n° 3095/X ;
- transmise au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 07.04.1998 ;
- renvoyée par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste par lettre réf. n° 1291 PGR/3 en date du 06.05.1998 ;

- trasmessa alla 1^a Commissione consiliare permanente, per le determinazioni da adottarsi d'intesa con i proponenti;
- riapprovata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 luglio 1998, con deliberazione n. 71/XI;
- decorsi i termini di cui all'articolo 31 dello Statuto speciale, il visto del Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta si intende apposto.

- transmise à la 1^{ère} Commission permanente du Conseil en vue des décisions à adopter de concert avec les auteurs de la proposition de loi;
- réapprouvée par le Conseil régional, en vertu du dernier alinéa de l'article 31 du Statut spécial, à la majorité absolue de ses membres, lors de sa séance du 30.07.1998 - Délibération n° 71/XI ;
- à l'expiration du délai fixé à l'article 31 du statut spécial, le visa du Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste s'entend apposé.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
19 AGOSTO 1998 N. 48

Note all'articolo 1 :

⁽¹⁾ L'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevede quanto segue :

«(Indennità di carica)

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del settanta per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).
2. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. L'indennità di carica non può cumularsi con altri assegni e compensi oltre a quelli previsti dalla presente legge, né con indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 3, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.
5. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, in Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.».

L'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevede quanto segue :

«(Indennità di funzione)

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2,

un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati :

- a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale : indennità di funzione pari al 55 per cento ;
- b) ai componenti della Giunta regionale : indennità di funzione pari al 38,50 per cento ;
- c) ai vicepresidenti del Consiglio regionale : indennità di funzione pari al 16,50 per cento ;
- d) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale : indennità di funzione pari al 8,25 per cento.

2. Per l'espletamento delle funzioni prefettizie al Presidente della Giunta regionale è attribuita un'ulteriore indennità pari al cinque per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati.
3. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
4. Le indennità di cui al comma 1 sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
5. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non rieleto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, fino alla scadenza della proroga.
6. Agli assessori regionali in carica che non facciano parte del Consiglio sono attribuite, oltre all'indennità di funzione di cui al comma 1, lett. b), l'indennità di carica e la diaria mensile, i cui importi sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore a quelli spettanti ai consiglieri regionali. Agli assessori di cui al presente comma si applicano le altre disposizioni contenute nella presente legge, ad eccezione di quelle di cui al Capo IV.».

L'articolo 11 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevede quanto segue :

«(Indennità di fine mandato)

1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati, a condizione che abbiano versato il contributo di cui all'art. 3.
2. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.».

⁽²⁾ L'articolo 6 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevede quanto segue :

«(Diaria mensile)

1. *L'ammontare della diaria mensile spettante ai consiglieri, senza distinzione di carica, per spese inerenti all'espletamento del mandato, è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, in misura non superiore a quella spettante ai membri del Parlamento.».*

L'articolo 13 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevede quanto segue :

«(Assegno vitalizio)

1. *L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto il sessantesimo anno di*

età e abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16.

2. *L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 20, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 20.*
3. *Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 3.».*

